

Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – SCCLEG/12/2011/PREV del 14 luglio 2011

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3645-02/08/2011-SCCLEG>

Si riporta un sintetico commento della pronuncia, di particolare interesse per il sistema pubblico e per le università evidenziando che sarà cura dell'Ufficio Studi monitorare anche i successivi interventi della Corte sul tema dei controlli.

Con la deliberazione allegata, la Corte dei Conti ha ribadito due principi fondamentali di applicazione per tutte le Università per il conferimento dei contratti di cui al comma 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165:

- 1. i contratti di collaborazione autonoma fra Università e liberi professionisti debbano essere sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti**
- 2. la scelta del professionista debba essere compiuta mediante espletamento di una procedura comparativa**

Per quanto riguarda il punto 1, ad avviso della Corte si applica alle Università la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. f – bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (così come successivamente modificata ed integrata). Com'è noto, tale disposizione impone l'obbligo del controllo preventivo della Corte dei Conti sugli atti e sui contratti previsti dall'articolo 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottati dalle Pubbliche amministrazioni come individuate dall'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto. Sul punto già la Corte dei Conti è intervenuta con due deliberazioni la n.20/2009P del 25 novembre 2009 e la n.24/2009/P del 28 dicembre 2009 (reperibili sul sito www.cortedeiconti.it). Le due richiamate sentenze hanno da una parte individuato il campo di applicazione ricomprendendo le Università, dall'altra hanno stabilito che il controllo è necessario anche quando si tratta di fondi di provenienza privata oltre ad evidenziare le eccezione al prescritto controllo. La sentenza del 14 luglio aggiunge un altro tassello alla questione prevedendo che le Università non sono destinatarie di una normativa speciale rispetto agli altri enti pubblici poiché la presunta autonomia individuata dall'art.33 della costituzione non può portare a derogare ad una norma, quella sul controllo preventivo da parte della corte dei conti che per sua natura e per sua formulazione si applica a tutti gli enti pubblici "ricadenti nell'alveo della Pubblica Amministrazione, tra cui anche le Università". Le norme sul controllo, infatti, si presentano come norme eccezionali di ordine pubblico e quindi applicazione generale, nel caso specifico con il compito di controllare e monitorare la spesa pubblica. La stessa Corte dei Conti nella deliberazione n.24/2009 aveva già riconosciuto l'applicabilità generale della norma sul controllo alle stesse Università riconoscendo pari gerarchia alla norma sul controllo rispetto alle norme specifiche per l'università, in grado di apportare modifiche alla precedente regolamentazione, sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo.

Per quanto riguarda poi il punto 2, la Corte rileva che l'articolo 7, comma 6 bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non consente alcuna deroga all'obbligo per le Amministrazioni di avvalersi di procedure comparative. Eventuali deroghe devono essere previste da una successiva norma di pari rango che però, al momento, non è stata emanata. In particolare la previsione di procedure comparative per l'affidamento degli incarichi in questione è espressione dei principi di buon andamento e imparzialità

della pubblica amministrazione che ha come destinatari tutti gli enti pubblici a cui sono rimessi soltanto le modalità e la pubblicità delle relative procedure così come stabilito dalle stesse pronunce della Corte dei Conti n.1/2010/P e 25/2010/P. Da ciò ne consegue che le università non possono derogare a norme di fonte primaria con i propri ordinamenti anche perché in questo modo si svuoterebbe l'efficacia del controllo individuando parametri minimi addirittura al di fuori di qualsiasi controllo sul merito al momento del conferimento di un incarico. L'individuazione di soglie minime per evitare la procedura sarebbero auspicabili ma sempre da definire con una norma di fonte primaria non di tipo regolamentare. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di insistere sulla piena legittimità di regolamenti che, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria delimitata solo da principi ricavabili dalle leggi in materia, prevedano la possibilità di contratti "sotto una determinata soglia" senza il rispetto di quanto previsto dalla normativa statale per analoghi contratti. Fino, se del caso, ad arrivare ad un rinvio alla Corte Costituzionale per chiederle una conferma della sua precedente giurisprudenza.